

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/02/2022, il Tribunale di Milano accoglieva l'appello ex art. 310 c.p., proposto dal Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in data 28.01.2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con la quale era stata rigettata la richiesta di misura cautelare nei confronti dell'attuale ricorrente in relazione ai contestati reati di violenza sessuale di gruppo, ascritti in concorso con altro coindagato, per insussistenza della gravità indiziaria (capi A ed B dell'imputazione provvisoria); per l'effetto, applicava all'attuale ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al capo A) dell'imputazione provvisoria. La vicenda cautelare aveva ad oggetto i fatti occorsi in (OMISSIS) la notte di Capodanno 2022, durante la quale, secondo la prospettazione accusatoria, alcune giovani ragazze erano state vittime di violenze sessuali di gruppo mediante atti repentini e violenti da parte di un gruppo di giovani di origine nordafricana. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui al primo capo dell'imputazione per contrasto con l'atto processuale costituito dal file video fornito dalla testimone C.C.. Espone che il Gip non aveva condiviso l'impostazione accusatoria sulla base delle seguenti circostanze: le persone offese, nel descrivere nell'immediatezza i fatti, non avevano indicato soggetti avanti le caratteristiche somatiche e di abbigliamento dell'indagato; nel visionare il fascicolo fotografico, non riconoscevano l'indagato; l'esame del video fornito dalla testimone C.C. non consentiva di rinvenire nel filmato alcun contributo concorsuale, materiale o morale, dell'indagato; a parere del Gip la condotta dell'indagato si era limitata nella mera presenza sul luogo dei fatti in termini di mero voyeurismo, difettando anche indizi in ordine alla conoscenza del predetto con le altre persone presenti nel video e, quindi, a preventivi accordi tra gli stessi. Indi, veniva proposto appello da parte dei pubblici ministeri titolari delle indagini con il quale si contestava l'errata qualificazione in diritto del fatto richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui anche gli atti di voyeurismo erano rilevanti ex artt. 110 e 609-octies c.p.; la difesa dell'indagato con note scritte in udienza contestava tale assunto rimarcando che la giurisprudenza in questione non era rilevante in quanto relativa a violenze consumate all'interno di luoghi chiusi e non, come avvenuto nella specie, in spazio apertissimo, quale una pubblica piazza. Il Tribunale del riesame, attraverso una diversa "rilettura" delle immagini del supporto DVD allegato a pag. 663 del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero, ricostruiva la vicenda in termini fattuali diversi, con argomentazioni viziate da travisamento della provat contraddittorietà intrinseca.

In particolare, evidenziava che l'indagato era nella piazza, si era avvicinato al gruppo degli assalitori, si era affacciato in modo prolungato intorno alla ragazza ed in vari momenti aveva cercato di inserirsi più profondamente nel cuore del gruppo del quale aveva anche seguito gli spostamenti nella piazza; tali affermazioni erano frutto di un travisamento del contenuto e del significato dei tre frame individuati nel video: nel primo frame- ove il gruppo degli aggressori si sposta inseguendo la persona offesa - il giovane individuato come l'indagato tale non può essere, perché indossa un giubbotto nero e bianco con cappuccio rosso mentre al ricorrente è stato sequestrato un giubbino tutto rosso compreso il cappuccio; il secondo e il terzo frame, ove si vede un ragazzo con giubbino tutto rosso, abbassato, identificato nell'odierno indagato anche con riferimento alla sagoma del cranio e della capigliatura corta, non documentano la condotta ravvisata dal Tribunale e, cioè, 'affacciarsi in maniera prolungata intorno alla persona offesa, ma rappresentano l'indagato, in un breve istante, di spalle ed in atteggiamento meramente passivo. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 609-octies c.p., in relazione al primo capo dell'imputazione. Argomenta che, pur ove non si ritenesse travisata la prova documentale, l'ordinanza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge, la condotta riferibile all'indagato come ricostruita secondo i termini fattuali evidenziati dal Tribunale, non poteva integrare un contributo giuridicamente rilevante ex art. 609-octies c.p., difettando la prova circa un

previo accordo tra il ricorrente e gli altri aggressori e non posizionandosi lo stesso in prima fila ma in una posizione arretrata, tanto da non emergere la sua consapevolezza circa la violenza in corso; la condotta, quindi, consisteva in mero voyeurismo passivo o ingenua curiosità adolescenziale; si rimarca che la giurisprudenza richiamata dall'organo inquirente si riferiva a violenze consumate in luoghi chiusi (abitazioni, automobili) e non poteva trovare applicazione in relazione a condotte estrinsecatesi in spazi apertissimi, quale una pubblica piazza. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020. Il Procuratore generale ha depositato richieste scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con motivi nuovi, nella quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate con il ricorso principale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità. La giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n. 12851 del 07/12/2017, dep. 20/03/2018, Rv. 272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n. 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e l'art. 192, comma 4, ma non il comma 2 che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi-come si desume dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Rv. 237475; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Rv. 255928; Sez. 2, n. 26764 del 15/03/2013, Rv. 256731; Sez. 4, n. 22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n. 53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n. 6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Rv. 270172). Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n. 49153

del 12/11/2015, Rv. 265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Rv. 241214; Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv. 253006; Sez. 6, n. 27928 del 14/06/2013, Rv. 256262). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in linea con i susposti principi di diritto, motivando diffusamente in ordine alla interpretazione e valutazione delle prove documentali ed agli esiti del riconoscimento fotografico effettuato (cfr. pag. 17, 18, 19 dell'ordinanza impugnata). La motivazione, impregiudicata ogni ulteriore e doveroso approfondimento istruttorio nel giudizio di merito, è congrua e non manifestamente illogica e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità. Le censure che il ricorrente svolge attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato, che ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'art. 609- octies c.p., è necessario che più persone riunite partecipino alla commissione del fatto, costituendo tale delitto una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio, consistente nella "partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis", in cui la pluralità di agenti è richiesta come elemento costitutivo (Sez.3, n. 36036 del 18/07/2012, Rv.253687; Sez.3, n. 3348 del 13/11/2003, dep.29/01/2004, Rv 227496; Sez. 3 del 11.10.1999, n. 11541, ric. Bombaci ed altri); e si è anche precisato che, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, non è necessario l'accordo preventivo dei partecipanti, essendo sufficiente la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso (Sez.3, n. 29406 del 04/04/2019, Rv.276548 - 02; Sez.3, n. 34212 del 01/07/2010, Rv.248230 - 01). La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso sia rispetto alla maggiore capacità di intimidazione del soggetto passivo ed al pericolo della reiterazione di atti sessuali violenti (anche attraverso lo sviluppo e l'incremento di capacità criminali singole) sia rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione. La contemporanea presenza di più di un aggressore è idonea a produrre, infatti, effetti fisici e psicologici particolari nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di reazione. Non è tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale, materiale o morale, alla commissione del reato, né è necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo (Sez.3, n. 6464 del 05/04/2000, Rv.216978; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Rv. 227495; Sez.3, n. 11560 del 11/03/2010, Rv.246448).

Il concetto di "partecipazione", quindi, non può essere limitato nel senso di richiedere il compimento, da parte del singolo, di un'attività tipica di violenza sessuale (ciascun compartecipe, cioè, dovrebbe porre in essere, in tutto o in parte, la condotta descritta nell'art. 609-bis c.p.), dovendo invece - secondo un'interpretazione più aderente alle finalità perseguite dal legislatore - ritenersi estesa la punibilità (qualora sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, tenuta in una situazione di effettiva presenza non da mero "spettatore", sia pure compiacente, sul luogo ed al momento del reato, che apporti un reale contributo materiale o morale all'azione collettiva (Sez.3, n. 15089 del 11/03/2010 Rv.246614; Sez.3, n. 44408 del 18/10/2011, Rv.251610). Nella specie, il Collegio cautelare ha rimarcato che il ricorrente non solo era nella piazza teatro dei fatti, ma si era avvicinato al gruppo degli assalitori,

affaccendandosi in modo prolungato attorno alla vittima (che veniva sospesa a mezz'aria e denudata), cercando in vari e diversi momenti di inserirsi più profondamente nel cuore del gruppo, del quale aveva anche seguito gli spostamenti nella piazza; in tal modo, si è osservato, l'indagato poneva in essere una condotta che rafforzava positivamente la prepotenza del branco ed ostacolava in maniera efficace la difesa che soggetti terzi potevano e volevano assicurare alla ragazza; egli manifestava, quindi, una chiara adesione alla violenza di gruppo, che rafforzava il proposito criminoso del gruppo. Le argomentazioni sono congrue e logiche, nonché in linea con i suesposti principi di diritto. Rispetto a tale corretto percorso argomentativo, peraltro, le censure proposte dal ricorrente si sostanziano in rilievi in fatto che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 3. Conseguente, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, conseguentemente, dei motivi nuovi, atteso che l'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza o genericità dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, comma 4, ultima parte, medesimo codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr. per casi analoghi, Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Rv. 260851; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998; Sez. 6 n. 47414 del 30/10/2008, Rv. 242129; Sez. 1, n. 38293 del 16/09/2004, Rv. 229737; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, dep. 01/03/2001, Rv. 219087). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2022. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022